

Div. II

Roma, 4 agosto 2000

Prot. n. 507702

Comune di VERONA
Corpo Polizia Municipale

Comune di CARRARA
Attività Produttive-Commercio

Comune di GOITO
Ufficio Attività Produttive e Commerciali

FEDAL-CONFARTIGIANATO
Via S Giovanni in Laterano 152
00184 ROMA

CONFCOMMERCIO
P.za Belli 2
00153 ROMA

CONFESERCENTI
Via Nazionale 60
00187 ROMA

ANCI
Via dei Prefetti 146
00187 ROMA

OGGETTO: Legge 3 agosto 1999, n. 265, art. 11, comma 13 – Applicabilità degli artt. 11, comma 4, 12 e 13 del D.Lgs. 31.3.1998, n. 114, alle attività di panificazione.

e, p.c. DIREZIONE GENERALE
SVILUPPO PRODUTTIVO
E COMPETITIVITA'
SEDE

La legge 3 agosto 1999, n. 265, recante “Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142”, prevede, all’art. 11, comma 13, che “E’ abrogata la legge 13 luglio 1966, n. 611. All’attività di panificazione autorizzata ai sensi della legge 31 luglio 1956, n. 1002, si applicano gli articoli 11, comma 4, 12 e 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”.

In relazione ai quesiti pervenuti sugli effetti della disposizione su citata, si precisa quanto segue.

- ◆ L’art. 11, comma 4, dispone che gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva e, nei casi stabiliti dai comuni, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale. Detta disposizione, come peraltro le altre contenute nel predetto art. 11, è espressamente finalizzata a disciplinare il regime degli orari degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa.

Di conseguenza, ad avviso della scrivente, per effetto del disposto di cui all'art. 11, comma 13, della citata legge n. 265, nei giorni domenicali e festivi alle imprese, autorizzate all'attività di panificazione ai sensi della legge n. 1002, è vietata la vendita al pubblico del pane di propria produzione operata.

- ◆ Conseguentemente a quanto sopra espresso, l'obbligo di chiusura non può riguardare l'attività di produzione del pane né l'attività finalizzata a forniture del predetto prodotto per conto terzi (quali, ad esempio, ristoranti, bar e utilizzatori professionali).
- ◆ Considerato il tenore della disposizione del predetto art. 11, comma 13, della legge n. 265 e l'esplicito riferimento al solo comma 4 dell'art. 11 del decreto n. 114, non è applicabile alle imprese autorizzate all'attività di panificazione ai sensi della legge n. 1002 la deroga di cui al comma 5 del predetto art. 11 del decreto n. 114.
- ◆ Per effetto del richiamo all'art. 12 del decreto n. 114, operato dall'art. 11, comma 13, della legge n. 265, i titolari delle imprese di panificazione situate nei comuni ad economia prevalentemente turistica, nelle città d'arte o nelle zone del territorio dei medesimi, possono determinare liberamente gli orari di apertura e di chiusura dell'attività di vendita al pubblico e derogare dall'obbligo di osservare la chiusura domenicale e festiva.
- ◆ Per quanto concerne il richiamo all'art. 13 del decreto n. 114, operato dall'art. 11, comma 13, della legge n. 265, la scrivente fa presente di ritenere che alle imprese di panificazione debba essere garantita, secondo le modalità stabilite dai comuni, l'apertura al pubblico nel caso di più di due festività consecutive.
- ◆ In riferimento alla "vendita di pane surgelato, ovvero proveniente da pasta precotta e surgelata, portato semplicemente a compimento della cottura senza svolgimento del ciclo completo della panificazione", la scrivente ritiene che la medesima non possa essere considerata quale attività di panificazione in senso proprio di cui alla citata legge n. 1002. Ciò significa che detta vendita dovrebbe poter essere effettuata dagli esercenti legittimati alla attività di vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
Quanto sopra, salvo diverso avviso della Direzione Generale per lo Sviluppo Produttivo e la Competitività, alla quale la presente è inviata per conoscenza e che è pregata di far conoscere il proprio avviso alla scrivente ed ai soggetti in indirizzo ove non concordi con quanto sostenuto.

L'Ufficio Legislativo della scrivente Amministrazione, con nota 17 luglio 2000, n. 18824 L3F-84, ha precisato di concordare con quanto sopra esposto relativamente al raccordo fra la disposizione di cui all'art. 11, comma 13, della legge n. 265 e gli artt. 11, comma 4, 12 e 13 del decreto n. 114.

Il testo della presente nota è disponibile al seguente indirizzo INTERNET:
WWW.MININDUSTRIA.IT/DGCAS/COMMERCIO/INDICE.HTM.

IL DIRETTORE GENERALE
(Piero Antonio Cinti)